



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA



ALUMNI  
UNIBS

## STATUTO

“UNIBS ALUMNI – ASSOCIAZIONE ALUMNI  
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA”



Il presente Statuto è stato deliberato dall’Assemblea dei Soci in data 24.05.2021.



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA



ALUMNI  
UNIBS

## Articolo 1

### COSTITUZIONE E SEDE

1. È costituita, presso l'Università degli Studi di Brescia (d'ora in poi "Ateneo" o "Università"), l'Associazione chiamata "**UNIBS ALUMNI – ASSOCIAZIONE ALUMNI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA**", (d'ora in poi "Associazione").
2. L'Associazione ha sede in Brescia presso l'Università degli Studi di Brescia, nel luogo precisamente indicato dal Consiglio Direttivo.
3. Il trasferimento della sede nell'ambito del territorio del Comune di Brescia è deliberato dall'Assemblea delle socie e dei soci e non costituisce modifica statutaria.
4. Potranno essere istituiti rappresentanze o domicili in qualunque luogo sia in Italia che all'estero.
5. L'Associazione opera nel pieno rispetto della parità di genere.
6. L'Associazione ha durata illimitata; è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del Codice civile, della disciplina specialistica di settore e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA



ALUMNI  
UNIBS

## Articolo 2

### OGGETTO E SCOPI

1. L'Associazione non ha fini di lucro.
2. L'Associazione ha carattere culturale, è apartitica e aconfessionale, promuove il libero scambio di idee, incoraggia le socie e i soci ad essere proattivi nell'ideazione e realizzazione di attività secondo quanto previsto dal presente Statuto e dai valori sanciti dalla Costituzione italiana.
3. L'Associazione ha, tra i suoi vari scopi, quello di favorire l'aggregazione e l'interazione tra le socie e i soci che hanno frequentato l'Università degli Studi di Brescia nonché di costituire una proficua rete di rapporti tra essi, le istituzioni, le imprese e gli enti.
4. L'Associazione ha come scopi istituzionali:
  - a) lo sviluppo e la promozione dell'Università degli Studi di Brescia e delle sue attività;
  - b) la raccolta di risorse finanziarie per la realizzazione di progetti d'interesse per l'Università degli Studi di Brescia e l'Associazione;
  - c) la promozione dell'ingresso nel mondo del lavoro delle laureate e dei laureati dell'Università di Brescia attraverso iniziative d'incontro con imprese, enti, istituzioni e associazioni;
  - d) la collaborazione con l'Università degli Studi di Brescia, con altre università, dipartimenti, scuole, ordini professionali, istituti di ricerca e altre associazioni ed enti nazionali e internazionali per iniziative connesse ai propri scopi istituzionali;
  - e) la diffusione e l'innovazione della cultura d'impresa;
  - f) la promozione di progetti di formazione e aggiornamento ai fini del miglioramento delle competenze richieste nell'ambito delle risorse umane;
  - g) la promozione e la diffusione di iniziative di formazione permanente;
  - h) lo scambio di esperienze professionali, culturali e sociali fra laureate e laureati dell'Università di Brescia.
5. L'Associazione riconosce il senso di appartenenza all'Università degli Studi di Brescia come un valore da preservare e, a tale scopo, intrattiene intensi e proficui rapporti di collaborazione con essa, che è socio istituzionale dell'Associazione, e con i suoi organismi.



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA



ALUMNI  
UNIBS

## Articolo 3

### SITO INTERNET

- 1.** L'Associazione istituisce e mantiene, d'intesa con l'Università degli Studi di Brescia, un sito internet, tramite il quale rende disponibili alle associate e agli associati i documenti relativi alle attività dell'Associazione.
- 2.** Gli associati e le associate hanno il diritto di ricevere le credenziali per accedere ad eventuali aree riservate.
- 3.** Tramite il sito internet, gli organi dell'Associazione adempiono agli obblighi statutari o legali di comunicazione e rendono disponibili i documenti inerenti alla vita associativa, compresi quelli per i quali la legge o il presente Statuto prevedono il deposito presso la sede o comunque il diritto di visione preventiva rispetto a decisioni da assumersi ad opera delle associate e degli associati.



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA



ALUMNI  
UNIBS

## Articolo 4 ATTIVITÀ

1. Per il perseguimento degli scopi di cui all'articolo 2, l'Associazione svolge, fra le altre, le seguenti attività:

- a) promuove collaborazioni in progetti di ricerca, eventi culturali e altre attività similari;
- b) promuove e organizza incontri con le realtà imprenditoriali, gli ordini professionali, gli enti e gli istituti d'interesse culturale e sociale;
- c) diffonde i profili e i curriculum delle laureate e dei laureati presso il sistema produttivo pubblico e privato;
- d) stipula contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici e privati per la realizzazione dei suoi scopi istituzionali;
- e) svolge indagini sulla effettiva collocazione professionale delle proprie associate e dei propri associati, anche al fine di redigere e tenere un apposito repertorio;
- f) informa le associate e gli associati delle proprie attività con pubblicazione di un bollettino periodico (anche in formato newsletter) e la gestione del sito web;
- g) compie tutte le attività connesse alla realizzazione degli scopi sociali.

2. L'Associazione persegue i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla propria natura giuridica e opera nel rispetto del principio di economicità della gestione.



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA



ALUMNI  
UNIBS

## Articolo 5

### SOCIE E SOCI

1. Sono socie e soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e si impegnano per la realizzazione delle stesse.
2. Le socie e i soci si suddividono nelle seguenti categorie:
  - a) **socio istituzionale**: l'Università degli Studi di Brescia;
  - b) **socie ordinarie e soci ordinari**: sono le laureate o i laureati di primo e secondo livello, le specializzande e gli specializzandi, le dottoresse e i dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo presso l'Università degli Studi di Brescia;
  - c) **socie onorarie e soci onorari**: sono persone dell'ambito universitario e culturale, che hanno svolto o svolgono attività inerenti le finalità della Associazione, e sono interessate alle sue attività; lo sono "di diritto", salvo rinuncia, la Rettrice o il Rettore dell'Università degli Studi di Brescia e loro predecessori.
3. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, nelle forme e nei modi indicati da quest'ultimo, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.
4. Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione e può rifiutare l'adesione in presenza di gravi motivi ostativi. Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta.
5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso senza oneri per le socie e i soci.
6. L'adesione all'Associazione comporta per le associate e gli associati maggiori di età il diritto di voto in assemblea, nelle forme e nei modi previsti dal presente Statuto; in particolare, è riconosciuto



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA



ALUMNI  
UNIBS

il diritto di voto per la nomina degli Organi dell'Associazione, per l'approvazione delle modifiche dello Statuto e di eventuali Regolamenti nonché per l'approvazione dei bilanci.

**7.** Tra le socie e i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative intese ad assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali della persona. È perciò espressamente esclusa ogni limitazione della partecipazione alla vita associativa; le socie e i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo, nelle forme e nei modi previsti dal presente Statuto e da eventuali Regolamenti.

**8.** Le socie e i soci prestano volontariamente e gratuitamente il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali ed esercitano la propria attività in cariche associative direttive in forma prevalentemente gratuita, salvo il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione, come disciplinato da apposito Regolamento.

**9.** L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratrici o lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo alle proprie associate o ai propri associati.

**10.** La qualità di socia o di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto. Il recesso va comunicato, dall'interessata o interessato, al Consiglio Direttivo.

**11.** La socia o il socio, qualora violasse le norme statutarie, non ottemperasse ai doveri che gli derivano dallo Statuto, dal Regolamento e dalle deliberazioni degli organi sociali, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può essere esclusa o escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento adeguatamente motivato. Nel caso in cui la socia esclusa o il socio escluso non condivida le ragioni che hanno determinato tale provvedimento, la socia o il socio può adire il Collegio dei Probiviri, organo di garanzia interno all'Associazione, di cui al presente Statuto; in tal caso, l'efficacia della delibera di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

**12.** Verrà redatto l'Elenco delle socie e dei soci suddiviso per le categorie di cui sopra e sarà compito del Consiglio Direttivo conservarlo e aggiornarlo quale documento ufficiale, assieme al presente Statuto e agli altri eventuali Regolamenti.



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA



ALUMNI  
UNIBS

## Articolo 6 ORGANI

**1.** Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea delle socie e dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il/la Presidente;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Collegio dei Probiviri.

**2.** Tutti gli organi dell'Associazione, ad eccezione dell'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rinnovabili.

**3.** Al fine di assicurare la continuità nell'attività dell'Associazione, gli organi suindicati – ad eccezione dell'Assemblea – svolgono le rispettive funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.





UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA



ALUMNI  
UNIBS

## Articolo 7

### ASSEMBLEA DELLE SOCIE E DEI SOCI

1. L'Assemblea è composta da tutte le socie e da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa. È presieduta dal/dalla Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da una socia o un socio nominata/o dall'Assemblea.
2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del/della Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
3. L'Assemblea è convocata mediante avviso affisso nella sede sociale o sul sito internet almeno quindici giorni prima della data stabilita per la riunione, nonché con comunicazione scritta o per posta elettronica da inviarsi a tutte le socie e tutti i soci iscritte e iscritti nel Libro delle socie e dei soci, almeno dieci giorni prima della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno.
4. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo delle socie o dei soci. L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede, purché in Italia.
5. Hanno diritto di voto le socie e i soci ordinari e il socio istituzionale. Le socie e i soci onorari hanno comunque il diritto di partecipare e intervenire nel corso dei lavori assembleari.
6. L'Assemblea:
  - a) provvede all'elezione dei membri elettivi del Consiglio Direttivo;
  - b) provvede all'elezione dell'Organo di Controllo;
  - c) provvede all'elezione del Collegio dei Probiviri;
  - d) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
  - e) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
  - f) approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il Regolamento elettorale e il Regolamento di funzionamento del Collegio dei Probiviri, i quali sono obbligatori;
  - g) approva eventuali altri Regolamenti;



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA



ALUMNI  
UNIBS

- h) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, stante il divieto di redistribuzione alle socie e ai soci, qualora sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- i) delibera il trasferimento della sede dell'Associazione;
- j) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

**7.** L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno delle associate e degli associati, in proprio o a mezzo delega scritta da conferirsi esclusivamente a soggetti presenti. Ogni aderente non può avere più di due deleghe. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero delle aderenti e degli aderenti presenti in proprio o per delega, nei limiti sopra specificati.

**8.** L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

**9.** Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutte le socie e tutti i soci regolarmente iscritte/i e in regola con il pagamento della quota associativa, ove prevista.

**10.** L'Assemblea approva le modifiche statutarie a maggioranza dei voti dei presenti, quando è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei tre quarti delle socie e dei soci e, in seconda convocazione, con la presenza:

- a) del 20% delle socie e dei soci, nel caso in cui le aderenti e gli aderenti non siano complessivamente più di 200;
- b) del 10% delle socie e dei soci, nel caso in cui le aderenti e gli aderenti siano complessivamente più di 200 e meno di 1000;
- c) del 5% delle socie e dei soci, nel caso in cui le aderenti e gli aderenti siano complessivamente 1000 o più.

**11.** Delle riunioni dell'Assemblea è redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e rimane a disposizione di chi abbiano motivata ragione di prenderne visione.

**11.** In caso di necessità l'Assemblea e le relative votazioni possono svolgersi in forma telematica, dandone adeguata motivazione.



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA



ALUMNI  
UNIBS

## Articolo 8

### CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da otto componenti, di cui:
  - a) la metà nominati dal socio istituzionale tra tutte le categorie di socie e soci;
  - b) l'altra metà eletti dall'Assemblea dell'Associazione tra le socie e i soci ordinari.
2. Il/la Presidente è nominato/a dal socio istituzionale e il/la Vicepresidente è eletto/a dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti nel corso della prima riunione utile.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dalla/dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla/dal Vicepresidente; in mancanza, dal componente più anziano.
4. La carica di consigliera o consigliere è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta.
5. Se nel corso del mandato cessano dalla carica uno o più componenti del Consiglio Direttivo:
  - a) di cui alla lettera a), comma 1 del presente articolo, il socio istituzionale provvede, con nomina, alla sua o loro sostituzione;
  - b) di cui alla lettera b), comma 1 del presente articolo, si provvede alla sua o loro sostituzione mediante lo scorrimento della lista degli idonei non eletti (come risultante dalle votazioni più recenti) ovvero, in caso di impossibilità, si provvede tempestivamente all'indizione di nuove elezioni.
6. Compete al Consiglio Direttivo prevedere e attuare gli indirizzi generali e i piani strategici dell'Associazione, dare esecuzione alle proprie delibere programmatiche nonché predisporre il rendiconto consuntivo e la relazione illustrativa al rendiconto.
7. Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato ad altri organi associativi dalla legge o dal presente Statuto.



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA



ALUMNI  
UNIBS

- 8.** Nell'ambito dei poteri attribuiti dal presente Statuto al Consiglio Direttivo, i componenti del Consiglio stesso possono delegare determinati compiti a una/o o più delegate/i, nominate/i all'interno del Consiglio.
- 9.** Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni novanta giorni o quando ne facciano richiesta almeno due componenti o un componente dell'Organo di Controllo. Le riunioni avvengono nella sede sociale o altrove.
- 10.** La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta con lettera raccomandata A.R., telegramma, fax o messaggio di posta elettronica da spedirsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà effettuarsi mediante telegramma, fax o messaggio di posta elettronica da spedirsi almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
- 11.** In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza di tutti i componenti in carica e dei componenti effettivi dell'Organo di Controllo.
- 12.** Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto della/del Presidente del Consiglio Direttivo.
- 13.** Le deliberazioni sono riportate su apposito registro dei verbali sottoscritto dalla/dal Presidente e dalla Segretaria o Segretario, designata/o dalla/dal Presidente anche fra persone estranee al Consiglio.
- 14.** Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione.
- 15.** Alle adunanze del Consiglio Direttivo possono partecipare come uditori e senza diritto di voto i componenti dell'Organo di Controllo.
- 16.** Il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di un Team organizzativo e di supporto, i cui componenti sono nominati dallo stesso Direttivo.



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA



ALUMNI  
UNIBS

## Articolo 9 PRESIDENTE

1. La presidenza dell'Associazione spetta al/alla Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione; la vicepresidenza dell'Associazione spetta al/alla Vicepresidente del Consiglio Direttivo.
2. Sono compiti del/della Presidente dell'Associazione o, in sua mancanza o assenza, del/della Vicepresidente dell'Associazione, salvi diversa disposizione statutaria:
  - a) la convocazione dell'Assemblea delle socie e dei soci;
  - b) la convocazione del Consiglio Direttivo;
  - c) la vigilanza sull'operato degli Organi dell'Associazione e, in particolare – nei limiti della propria responsabilità – il rispetto delle norme di legge e delle norme statutarie e regolamentari;
  - d) la promozione e il coordinamento delle attività dell'Associazione, in piena collaborazione con gli altri organi della stessa.
3. D'intesa con il Socio istituzionale, il/la Presidente dell'Associazione può indire tavoli di discussione o lavoro ovvero compiere gli atti necessari, ratificati dal Consiglio Direttivo, finalizzati al perseguimento degli scopi associativi.
4. In caso di dimissioni, scadenza del mandato o impedimento definitivo del/della Presidente, il/la Vicepresidente dell'Associazione assume le vesti di Presidente fino a nuova nomina.



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA



ALUMNI  
UNIBS

## Articolo 10

### ORGANO DI CONTROLLO

- 1.** Al fine di garantire il buon funzionamento dell'Associazione, è nominato un Organo di Controllo, che potrà essere organizzato, per decisione dell'Assemblea delle socie e dei soci, in forma collegiale (Collegio dei Revisori) ovvero in forma monocratica (Revisore dei Conti).
- 2.** Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi; dura in carica per tre esercizi e i suoi componenti sono eletti dall'Assemblea delle socie e dei soci; essi possono essere rieletti; l'Assemblea delle socie e dei soci provvede anche alla nomina della/ Presidente del Collegio.
- 3.** Il Revisore dei Conti dura in carica per tre esercizi, è nominato dall'Assemblea degli associati e può essere rieletto.
- 4.** Il Revisore o i Revisori devono essere nominati tra le iscritte o gli iscritti all'Albo dei Revisori contabili istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- 5.** All'Organo di Controllo è affidato il controllo della contabilità e della gestione amministrativa; in particolare, l'Organo deve vigilare affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi sociali e istituzionali, oltre che conforme al dettato legislativo e alle delibere assunte, ai sensi del presente Statuto, dagli Organi associativi competenti.
- 6.** L'Organo di Controllo, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere la convocazione dell'Assemblea delle socie e dei soci.
- 7.** L'Organo di Controllo si riunisce periodicamente per le verifiche contabili ed amministrative, nonché tutte le volte che lo ritiene opportuno su istanza della/del Presidente dell'Organo.
- 8.** Per ciascuna riunione, che può avvenire anche in forma telematica, è redatto apposito verbale.



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA



ALUMNI  
UNIBS

## Articolo 11

### COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- 1.** Il Collegio dei probiviri è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea delle socie e dei soci nel suo seno tra le socie e i soci che non ricoprono altre cariche all'interno dell'Associazione.
- 2.** I suoi membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta.
- 3.** Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le controversie sorte tra le socie e i soci o tra essi e gli Organi dell'Associazione, anche relative all'interpretazione o applicazione del presente Statuto e di eventuali Regolamenti.
- 4.** Nelle questioni fra associate e associati il Collegio dei Probiviri interviene quando l'opera della/del Presidente dell'Associazione non è valsa a dirimere la controversia.
- 5.** In particolare il Collegio dei Probiviri dovrà pronunciarsi, entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso, con decisione definitiva, sui ricorsi presentati dalle associate e dagli associati in ordine alle pronunce di indegnità emesse dal Consiglio Direttivo.



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA



ALUMNI  
UNIBS

## Articolo 12

### RAPPRESENTANZA E LOGO

1. La rappresentanza legale dell'ente, nei rapporti con i terzi ed in giudizio, spetta alla/al Presidente dell'Associazione, o, in caso di sua assenza o impedimento, alla/al Vicepresidente.
2. Il logo dell'Associazione, la cui versione orizzontale è riportata in altro a destra nelle pagine del presente Statuto, è costituito da un tondo con all'interno una raffigurazione stilizzata dei monumenti principali della Città di Brescia di colore azzurro e blu, delimitato da una cornice di colore grigio chiaro con all'interno riportata la scritta "ASSOCIAZIONE ALUMNI - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA"; il tondo è affiancato a destra (o sotto, nella versione verticale del logo) dalla scritta "ALUMNI UNIBS" di colore blu e grigio; separa il tondo e la scritta una linea verticale (o orizzontale, nella versione verticale del logo) di colore grigio.





## Articolo 13

### RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le proprie risorse da:

- a) quote e contributi delle associate e degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) entrate proventi delle cessioni di beni e servizi alle associate o agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali delle associate o degli associati e di terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'Associazione.

2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.

3. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, tenuto dal Consiglio Direttivo, depositato presso la sede dell'Associazione stessa e consultabile, su richiesta, dalle socie e dai soci.

4. Non è ammessa sotto alcuna forma la distribuzione di utili. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle proprie attività sono utilizzati interamente per perseguire gli scopi dell'Associazione.



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA



ALUMNI  
UNIBS

## Articolo 14 CONTRIBUTI

- 1.** I contributi delle socie e dei soci sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, qualora prevista, il cui importo è stabilito annualmente, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea.
- 2.** Il contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA



ALUMNI  
UNIBS

## Articolo 15 BILANCIO

- 1.** Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
- 2.** Entro i primi tre mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- 3.** I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA



ALUMNI  
UNIBS

## Articolo 16

### AVANZI DI GESTIONE

- 1.** All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
- 2.** L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA



ALUMNI  
UNIBS

## Articolo 17

### SCIoglimento

- 1.** Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti delle socie e dei soci dell'Associazione sia in prima sia in seconda convocazione.
- 2.** Il patrimonio sociale non può essere ridistribuito tra le socie e i soci e, in caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio che residua deve essere devoluto all'Università degli Studi di Brescia, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA



ALUMNI  
UNIBS

## Articolo 18

### ENTRATA IN VIGORE E NORMATIVA APPLICABILE

1. Il presente Statuto entra in vigore in data 25 maggio 2021.
2. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro Primo del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA



ALUMNI  
UNIBS

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- I. Nei limiti del primo mandato, le elezioni per il rinnovo degli Organi dell'Associazione dovranno svolgersi entro il 31 luglio 2021, secondo apposito regolamento adottato tempestivamente dal Consiglio Direttivo in deroga all'articolo 7, comma 6, lettera f) del presente Statuto. Il documento andrà approvato nel corso della prima Assemblea utile.
- II. Nei limiti del primo mandato, gli Organi dell'Associazione resteranno in carica fino a nuove elezioni da svolgersi entro il 30 aprile 2024.
- III. Nei limiti del primo mandato, il regolamento di funzionamento del Collegio dei Probiviri è adottato dal Consiglio Direttivo, in deroga all'articolo 7, comma 6, lettera f) del presente Statuto. Il documento andrà approvato nel corso della prima Assemblea utile.